


ALLEGATO (A)



IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
di MONTALTO UFFUGO (CS)

- vista l'istanza datata 4 gennaio 2005 depositata in Cancelleria in pari data protocollo n. 9/05;
- tenuto conto che la richiesta è accoglibile, in quanto non contrasta con specifiche disposizioni di legge;
- tenuto conto che il corso di formazione pratica è di supporto agli indirizzi ed orientamenti dei programmi universitari;

P.Q.M.

autorizza **Pinto Alessandra**, nata a Cariatì il 28/03/1984, residente in Corigliano Calabro, via Adua, C.F.: PNTLSN84C68B774X, nella qualità di studentessa universitaria, a frequentare le udienze civili e penali che si svolgono presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, nei giorni tabellarmente fissati, per la formazione integrativa pratica del corso universitario di Scienze Giuridiche.

L'autorizzazione è subordinata all'esonero dell'Ufficio e dell'Amministrazione, da ogni responsabilità od onere durante l'espletamento del tirocinio pratico, per i fini di cui alla prefata istanza.

Autorizza la Cancelleria a rilasciare, a richiesta dell'interessata, certificazione della presenza alle udienze civili e penali, nonché degli argomenti trattati per come risultanti dai verbali d'udienza e dagli atti dell'Ufficio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla richiedente Pinto Alessandra.

Montalto Uffugo li 4 gennaio 2005.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Dott. Francesco A. Pinto

Dott. Francesco A. Pinto





IL CANCELLIERE

dell'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO,
-visti gli atti dell'Ufficio;
-visto il decreto del Giudice di Pace Coordinatore emesso in
data 04-01-2005 protocollo n. 9/05;

CERTIFICA

che **Alessandra PINTO**, nata a Cariati il 28/03/1984 e residente in Corigliano Calabro in via Adua n. 74, ha partecipato all'udienza penale tenuta presso questo Ufficio in data 10/10/2005.

Inoltre, per come emerge dal verbale dell'istruttoria dibattimentale in pari data, ha presenziato alla trattazione del processo n. 12/05 R.G. – Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo = n. 1001/05 R.G.N.R. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, a carico di Vistocco Emiliano, avente ad oggetto: minaccia (art.612.1° c.p.).

Rilascia a richiesta dell'interessato per uso consentito.

Montalto Uffugo, li 10/10/2005



IL CANCELLIERE
(Dot.ssa Carla INFUSINO)



IL CANCELLIERE

dell'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO,

-visti gli atti dell'Ufficio;

-visto il decreto del Giudice di Pace Coordinatore emesso in data
04-01-2005 protocollo n. 9/05;

CERTIFICA

che **Alessandra PINTO**, nata a Cariati il 28/03/1984 e residente in Corigliano Calabro in via Adua n. 74, ha partecipato all'udienza civile tenuta presso questo Ufficio in data 10/10/2005.

Inoltre, per come emerge dal verbale di causa di pari data, ha presenziato alla trattazione della causa:

- 1) n. 229/04 R.G.A.C. fra Gencarelli Orlando contro E.T.R. S.p.a., avente ad oggetto: opposizione fermo amministrativo;
- 2) n. 279/04 R.G.A.C. fra Ioele Mario contro ANAS S.p.a., avente ad oggetto: risarcimento danni;
- 3) n. 281/04 R.G.A.C. fra Celebre Renzo contro E.T.R. S.p.a., avente ad oggetto: annullamento fermo amministrativo;

- 4) n. 237/05 R.G.A.C. fra Balsamo Rocco contro Telecom S.p.a., avente ad oggetto: ripetizione indebito;
- 5) n. 177/04 R.G.A.C. fra Bianco Simona e Carà Luca contro Prefettura di Cosenza, avente ad oggetto: opposizione verso contestazione;
- 6) n. 301/04 R.G.A.C. fra Marchese Luigi e Marchese Rocco contro Telecom S.p.a., avente ad oggetto: risarcimento danni.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso consentito.

Montalto Uffugo li 15/10/05.



IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Carla INFUSINO)

ALLEGATO
1



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

DETERMINA N. 12 DEL 06.03.2014

PROPOSTA N.54 DEL 06.03.2014

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N.
Data di Registrazione

REG.GEN.

Oggetto : Ammissione all'esercizio della pratica forense presso Avvocatura Civica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'attuale regolamento all'art.16 disciplina l'accesso all'avvocatura per l'espletamento della pratica forense;

Che il Regolamento Comunale dell'Avvocatura Comunale, in attesa di approvazione da parte della Giunta Comunale, all'art.24 - rubricato "Pratica forense", al comma 1, così statuisce "Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno", al comma 2 "E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta dell'Avvocato Coordinatore", al comma 3 " La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata secondo disponibilità e necessità rappresentate dagli avvocati comunali all'Avvocato coordinatore, previa apposita istanza da parte degli interessati", al comma 4 "Per ogni avvocato comunale è ammesso un numero massimo di due praticanti. I praticanti sono scelti dall'Avvocato coordinatore previo colloquio e analisi del curriculum", al comma 5 "Ai praticanti ammessi sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese", al comma 6 "Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato coordinatore che svolge le funzioni di dominus";

che la legge 247/12 L.P.F. disciplina pratica forense;

CONSIDERATO che in data 04.02.2014 prot.n. 2407 è pervenuta istanza, con allegato curriculum vitae, della Dott.ssa Alessandra Pinto, nata a Cariati (CS) il 28.03.1984, con la quale ha fatto richiesta di svolgere pratica forense presso questa Avvocatura;

RITENUTO idoneo il curriculum vitae della dott.ssa Alessandra Pinto, questa Avvocatura ritiene di procedere all'ammissione all'esercizio della pratica forense della Dott.ssa Alessandra Pinto nata a Cariati il 28.03.1984 c.fisc.PN7LSN84C68B774X, con le modalità ed i limiti di cui al vigente regolamento comunale nonché della legge 247/12 L.P.F. di disciplina della professione forense;

di prevedere a favore del praticante avvocato un rimborso spese che può essere quantificato in € 1.200,00 (milleduecento/00) omnia;

- VISTO il Regolamento dell'Avvocatura comunale;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il D.Lgs del 267/2000;
- VISTO il Regolamento comunale di contabilità;



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di procedere all'ammissione all'esercizio della pratica forense presso questa Avvocatura civica la Dott.ssa Alessandra Pinto nata a Cariati il 28.03.1984 cod.fisc.PNTLSN84C68B774X.

Di disporre che la dott.ssa Pinto provveda a tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione della pratica forense presso questa avvocatura dandone comunicazione al competente Consiglio dell'ordine forense.

Che la permanenza del predetto praticante oltre il periodo di praticantato sarà ammissibile a domanda e previa valutazione dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura e comunque per un periodo non superiore ad un anno dal compimento dell'esame di stato per conseguire l'abilitazione professionale.

Di prevedere in favore della praticante, una copertura assicurativa per infortuni professionali, che potrebbero derivare dall'esercizio del suddetto praticantato, la cui spesa è da imputarsi sul competente capitolo del bilancio c.e..

Di prevedere in favore della praticante avvocato una somma per l'anno 2014 di € 1.200,00 a titolo di rimborso spese da imputarsi sul competente capitolo del bilancio c.e..


Montalto Uffugo li 06.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmelina Pugliese



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Avvocatura Civica

Racc. A/R



Comune di Montalto Uffugo

Prot. N. 0004098 del 09/03/2015 - P
Cat. Cla. Uff. Settore Legale

Gent.ma dott.ssa
Alessandra Pinto
Via Adua n. 74
Corigliano Calabro (CS)

Oggetto: determinazione n. 13 del 2.3.2015

Nella qualità di responsabile dell'Avvocatura civica del Comune di Montalto Uffugo, le trasmetto la determinazione di cui all'oggetto, per legale conoscenza.

Tanto si doveva

Montalto Uffugo li 6 marzo 2015


Il funzionario Dirigente responsabile
(Avv. Carmelina Pugliese)





Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



DETERMINAZIONE DELL' AVVOCATURA CIVICA

N. 13 DEL 02.03.2015

OGGETTO: Revoca determinazione n. 4 del 6 marzo 2014

(A cura dell'Ufficio Segreteria)

- Numero d'ordine progressivo 114 Anno 2015
- Determinazione pubblicata il 6-3-2015
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Premesso che

- In data 4.2.2014 prot. n. 2407 la dott.ssa Alessandra Pinto nata a Cariatì il 28.3.1984 e residente in Corigliano via Adua n. 74 ha presentato domanda a questo Ente finalizzata ad espletare un'attività di stage presso l'Avvocatura Comunale di Montalto Uffugo all'uopo allegando proprio curriculum vitae;
- Che con nota dell'11.2.2014 prot. N. 2834 trasmessa via mail in pari data, il sottoscritto responsabile informava la dott.ssa Pinto dell'impossibilità di svolgere alcuno stage presso l'Avvocatura Comunale, ma che presso il predetto settore era possibile svolgere attività di pratica forense, per come disciplinato dal Nuovo Ordinamento forense;
- Che in data 24.2.2014 la dott.ssa Pinto riscontrava la comunicazione pervenutale e precisava che la richiesta doveva intendersi come formazione professionale;
- Che, previa informazione verbale al Sindaco pro-tempore, con determinazione n. 4 del 6.3.2014, il sottoscritto responsabile autorizzava, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento di disciplina dell'Avvocatura Civica, lo svolgimento di pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Montalto Uffugo, con le modalità ed i limiti di cui al predetto regolamento nonché della legge 247/12 LPF che disciplina la professione forense, disponendo altresì che la dottoressa provvedesse a tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione della pratica forense presso l'avvocatura comunale dandone altresì comunicazione al competente consiglio dell'Ordine Forense;
- Che ai fini del predetto praticantato non è stato necessario accedere ad alcun obbligo assicurativo, atteso che l'INAIL esclude da tale obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di praticantato, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'art. 4 n. 1 del DPR 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva;
- Che infatti nella determinazione n. 4/14 era stata prevista la somma di € 1.200,00 a titolo di rimborso spese;
- **CONSIDERATO**
- Che la dott.ssa Pinto non ha provveduto a regolarizzare il passaggio presso l'Avvocatura civica non presentando domanda di trasferimento al Consiglio dell'Ordine di Cosenza ai fini dell'espletamento della prescritta pratica professionale né presentando il prescritto libretto di Pratica da cui risultasse l'avvenuto passaggio;
- Che la dott.ssa Pinto non ha altresì provveduto a presenziare con continuità ed assiduità presso l'Avvocatura Civica di Montalto Uffugo ai fini della prescritta pratica (limitando la sua

presenza nel periodo aprile / giugno a sole 3-4 volte), né è stata presente alle innumerevoli udienze, fissate nel periodo, innanzi all'Autorità Giudiziaria in cui è parte il comune di Montalto Uffugo;

- Che inoltre in data 20.12.2014 la sottoscritta è venuta informalmente a conoscenza, direttamente dalla dott.ssa Pinto, della circostanza che la stessa aveva sostenuto le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense fissate per la sessione dell'anno 2014;
- Che inoltre con provvedimento del 10.1.2015 prot. N. 3/15 trasmesso dall'Ufficio del giudice di Pace di Montalto Uffugo e diretto inopportuno alla dott.ssa Pinto Alessandra presso l'Avvocatura Comunale, la sottoscritta con nota del 12.1.15 prot. N. 517 ha dato comunicazione all'Ill.mo giudice di Pace di Montalto Uffugo di non notificare alcun provvedimento diretto alla dott.ssa Alessandra Pinto presso l'Avvocatura Comunale in quanto la stessa non ha eletto domicilio presso la predetta struttura;
- Che stante la situazione sin qui descritta è evidente che sussistente l'interesse di questa pubblica amministrazione a revocare con efficacia immediata la determinazione n. 4/14 in quanto non si sono verificate le condizioni per l'accesso alla struttura dell'Avvocatura in qualità di praticante della dott.ssa Alessandra Pinto, né vi sono altresì le condizioni per procedere ad alcuna liquidazione in favore della predetta essendo venuta meno ai suoi precisi obblighi;
- Tutto ciò premesso il sottoscritto responsabile

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

di revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quinquies L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni la determinazione n. 4 del 6 marzo 2014 per le motivazioni tutte di cui in premessa, ed in particolare per inottemperanza della dott.ssa Alessandra Pinto alla formalizzazione delle procedure connesse allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Montalto Uffugo;


di disporre che nulla è dovuto alla dott.ssa Alessandra Pinto a titolo di rimborso spese attesa la mancata presenza nel settore Avvocatura Civica ai fini del praticantato;

di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa al Sindaco, per opportuna conoscenza, al Segretario Generale, al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza, nonché trasmessa tramite racc. A/r alla dott.ssa Alessandra Pinto nel suo indirizzo di residenza, per come risultante agli atti di questa Avvocatura.

IL Funzionario Dirigente Responsabile Avvocatura Civica

(Avv. Carmelina Pugliese)

Montalto Uffugo li 02 marzo 2015





COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO:

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Montalto Uffugo
(Prov. di Cosenza)

E' copia conforme all'originale
Montalto Uffugo: 6/3/15

Luigi Pisciotta




COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

87046 (PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. N.

4098
2015



BENT.MA dott. SSA
ALESSANDRA PINTO

VIA ADUA N. 74

87065 CORIGLIANO-CALABRO

(CS)

REGIONE CALABRIA
UFFICIO REGIONALE SIP



15146118575-5



Città di Montalto Uffugo



(Provincia di Cosenza)



Comune di Montalto Uffugo

IL SINDACO

Prot.N. 0010900 del 26/06/2015 - P

Cat. Cla. Uff. Segreteria Generale

PREMESSO

- Che l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, mantenuto con oneri a carico del comune, è privo di un cancelliere di ruolo;
- Che con provvedimento prot. N. 603/2015 del 27.03.2015, indirizzato, tra gli altri, al Sindaco di Montalto Uffugo, il Presidente del Tribunale di Cosenza, ha fornito indicazione, ex L. 1136/1960, in mancanza del cancelliere capo, di attribuire le funzioni dello stesso al Segretario Comunale o al Vice-Segretario;
- Che con precedente provvedimento del sottoscritto datato 03.04.2015, prot. n. 5784 si incaricava il Segretario Generale, Dott.ssa Virginia Milano, di espletare presso il suo Ufficio nelle casa comunale gli incumbenti di cancelleria limitatamente alla certificazione di deposito degli atti e alla apposizione della conformità all'originale, anche in formula esecutiva, sulle copie richieste dall'utenza, mentre si precisava che il personale comunale, già impiegato presso l'ufficio Giudiziario locale, avrebbe predisposto gli atti da sottoporre alla firma del Segretario Generale procedendo alla consegna ed al ritiro degli stessi dopo averne ottenuto la firma;
- che il Segretario Generale, pur essendo impegnata su più delicatissimi fronti in ambito amministrativo comunale, ha fin'ora garantito sempre, durante la settimana, anche quanto disposto dal sottoscritto, consentendo di non interrompere il servizio giustizia e offrendo ampia disponibilità all'utenza dell'Ufficio del G.d.P. di Montalto Uffugo con serietà e compostezza;
- che si è sempre ritenuto inopportuno impegnare il Segretario Generale anche nella giornata del sabato, per l'assistenza alle udienze, dovendo la stessa garantire il suo impegno amministrativo per il comune fino al venerdì pomeriggio;
- che a tal fine, avuto riguardo dell'incompatibilità del Vice Segretario dell'Ente Avv. Carmelina Pugliese, giusta nota del 30.03.2015, con diversi ed ulteriori provvedimenti, si attribuivano a vari dipendenti comunali, di cat. C e D, le funzioni di Vice Segretario del Comune di Montalto Uffugo, a norma del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disponendone l'applicazione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo al fine di svolgere le funzioni di cancelliere alle udienze fissate per il sabato;

PRESO ATTO che l'applicazione del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni di cancelliere, ancorché nelle sole giornate di sabato, è stato provvedimento risolutivo della funzionalità del servizio giustizia ed ha consentito di non bloccare le attività di udienza programmate;

RILEVATO:

- che il Comune di Montalto Uffugo ha individuato la dott.ssa Maria Luisa Belsito, dipendente comunale di categoria C, a seguito di mobilità volontaria per interscambio, quale nuovo cancelliere in sostituzione del dipendente Remo Barbetta;
- che la stessa ha terminato il prescritto periodo di tirocinio formativo presso il Giudice di Pace Circondariale di Cosenza, giusta attestazione del 10.06.2015, prot. Uff. G.d.P. n. 155 a firma del Segretario Generale dell'Ente e che, pertanto, è in attesa di ricevere l'immissione in ruolo da parte dei competenti organi giudiziari;
- che la Dott.ssa Belsito, terminato il tirocinio formativo e nelle more del provvedimento formale di immissione nei ruoli, sta svolgendo di fatto le funzioni di cancelliere prestando la propria assistenza al Giudice di Pace durante le udienze civili e penali;
- che, pertanto, è opportuno che la stessa venga legittimata, con il presente provvedimento, allo svolgimento delle funzioni che di fatto sta svolgendo autorizzandola, nelle veste di cancelliere individuato ed opportunamente formato, all'espletamento delle relative funzioni;

SENTITO il Segretario Generale;

DISPONE

- Di autorizzare la Dott.ssa Maria Luisa Belsito, in via temporanea e nelle more di formale provvedimento di immissione nel ruolo da parte dei competenti organi giudiziari, allo svolgimento delle funzioni di cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo
- Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'interessata ed al Giudice di Pace di Montalto Uffugo ed al Presidente del Tribunale di Cosenza

Montalto Uffugo, 26 giugno 2015

 Il Sindaco
Avv. Pietro Caracciolo

Comune di Montalto Uffugo

Profil. 0745 435113 - A
Cod. Civ. 0745 435113

AL SIGNOR SINDACO COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

AL SIGNOR PRESIDENTE TRIBUNALE CIRCONDARIO DI COSENZA

AL SIGNOR PRESIDENTE TRIBUNALE CIRCONDARIO DI COSENZA

Comune di Montalto Uffugo

Profil. 0745 435113 - A
Cod. Civ. 0745 435113

AL SIGNOR PRESIDENTE TRIBUNALE CIRCONDARIO DI COSENZA

Espresso Tribunale Circondario di Cosenza

La sottoscritta, *[nome]*, ha richiesto al *[nome]* di essere Amministratore *[nome]* della *[nome]* del *[nome]* al *[nome]* *[nome]*

Costo 270

- Che il provvedimento è firmato dal S. M. la stessa veniva depositata all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza al fine di conservare il patrimonio (indiviso) formale;
- Che, in tal caso, al provvedimento viene disposto l'opposizione e l'opposizione deve essere depositata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo;
- Che, a causa del male di natura operativa necessaria ed indispensabile per un adeguato svolgimento le dette modalità devono essere rispettate, che vengono concesso pertanto assente dal servizio del male di cancellare assegnato all'Ufficio di Montalto Uffugo che dovrebbe farsi carico della formalizzazione delle operazioni. In tal caso, il sottoscritto *[nome]*

GRUPE

Di poter compilare il presente formulario presso la sede di Cosenza per far venir opportunamente il consenso e l'assenso del *[nome]* presso il *[nome]* del *[nome]*.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti

[Handwritten notes and signatures]
 Per la certezza di richiesta, la sottoscritta *[nome]*
 ha richiesto al *[nome]* di essere Amministratore *[nome]* della *[nome]* del *[nome]* al *[nome]* *[nome]*
 Costo 270
 La sottoscritta, *[nome]*, ha richiesto al *[nome]* di essere Amministratore *[nome]* della *[nome]* del *[nome]* al *[nome]* *[nome]*
 Costo 270
 Che il provvedimento è firmato dal S. M. la stessa veniva depositata all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza al fine di conservare il patrimonio (indiviso) formale;
 Che, in tal caso, al provvedimento viene disposto l'opposizione e l'opposizione deve essere depositata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo;
 Che, a causa del male di natura operativa necessaria ed indispensabile per un adeguato svolgimento le dette modalità devono essere rispettate, che vengono concesso pertanto assente dal servizio del male di cancellare assegnato all'Ufficio di Montalto Uffugo che dovrebbe farsi carico della formalizzazione delle operazioni. In tal caso, il sottoscritto *[nome]*

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

[Handwritten signature and date]

Prot. n. 246
del 01.07.15

ALLEGATO (5)

Al Giudice di Pace Coordinatore
Dott. Francesco Antonio Pinto

ERC. AL SIG. SINDACO
COMUNE DI MONTALTO UFF.

Designazione in qualità di Cancelliere c/o Ufficio GdP Montalto Uffuco

La sottoscritta Marialuisa Belsito, assegnata a Questo Ufficio, a seguito di ultimazione del prescritto tirocinio formativo, con decorrenza 09.06.15, come da Vs. nota, di pari data, (prot. n. 171 del 13.06.15) indirizzata al Presidente del Tribunale di CS, al fine di rimpiazzare il Cancelliere precedentemente designato Remo Barbetta, assente per malattia dal 23.03 al 24.06 c.a., attualmente assegnato ad altro Ufficio comunale, espone quanto segue.

La sottoscritta, già designata con distinti provvedimenti del Sindaco, in qualità di Vice-Segretario, per l'assistenza alla S.V. per le udienze civili e penali del 30/05, del 06/06, del 13/06, del 20/06 c.a., con provvedimento sindacale del 26.06.15, assunto al prot. gen. Com. al. N. 10800 in pari data (già in Vs. possesso), veniva incaricata, "...in via temporanea e nelle more di formale provvedimento di immissione in ruolo da parte dei competenti organi giudiziari, allo svolgimento delle funzioni di Cancelliere..." presso Questo Ufficio.

A decorrere dal 27.05.15, per espletare l'ultimo periodo di tirocinio formativo, e con piena assegnazione dal 09 c.m., la sottoscritta aveva accesso alla Cancelleria di Questo Ufficio, al fine di apprenderne e constatarne le funzioni.

Pertanto, a tutt'oggi, la stessa ha avuto la possibilità di constatare le anomalie di seguito esposte, con riserva di presentare eventuali altre criticità riscontrate in seguito.

La Cancelleria, dotata di n. 3 unità operative comunali, di rispettive cat. (CCNL EE.LL.) A, B e C, quest'ultima con funzioni di Cancelliere, al fine di sostituire le unità ministeriali trasferite ad altro ufficio, sin dall'inizio del rapporto, per varie vicissitudini, dovute spesso ad assenza del personale, prevalentemente per motivi di malattia, ha manifestato criticità nell'espletamento delle funzioni amministrative e giudiziarie, come da risultanze dell'Ufficio.

In particolare, nel periodo di assenza per malattia del Cancelliere designato, il carico di lavoro è rimasto pressoché inevaso, con la sola limitazione, a cura del Segretario Comunale, alla ricezione degli atti mediante deposito e alla designazione di personale, quale Vice-Segretario, incaricato all'assistenza alla S.V. nelle pubbliche udienze civili e penali.

Pertanto non venivano espletati molti adempimenti, quali l'iscrizione a ruolo degli atti (citazioni, ricorsi), il protocollo degli atti in entrata e in uscita, la pubblicazione di sentenze, ordinanze, decreti, sia in materia civile che penale, con relative comunicazione e/o notifiche agli interessati, corrispondenza con altri organi e Uffici amministrativi e Giudiziari, evasione di richieste e istanze varie, rilascio copie atti, ecc.

Inoltre, non venivano evase attività con scadenze, quali, a titolo esemplificativo, invio modelli vidimati Equitalia (scad. Febbraio 15), rilascio di certificazione Unica Lavoro Autonomo dpr 322/98 (rit-acconto) entro marzo c.a., vidimazione quadrimestrale del registro di Repertorio (aprile 15).

Attualmente, oltre alla sottoscritta, è presente una sola unità di personale di cat. B, Fullone Gianpaolo, in quanto il dipendente Ponissi Carlo, di cat. A, è assente per malattia, in via continuativa, da ultimo, dal 16.05.15, mentre il dip. Barbetta, a seguito di rientro in servizio, è stato assegnato ad altro incarico, come da mobilità per interscambio con la sottoscritta. Tutte le unità di personale, peraltro, hanno manifestato riserve in merito all'espletamento delle funzioni di questo Ufficio.

Da ciò consegue che, le due unità attualmente presenti devono espletare tutto il lavoro occorrente, arretrato ed emergente, con ritardi e ripercussioni agevolmente desumibili.

La sottoscritta, la quale, peraltro non ha ricevuto formale consegna dell'Ufficio e delle risorse presenti, ha a tutt'oggi, con l'ausilio dell'altra unità, provveduto, come da fascicoli alla Vs. attenzione, all'iscrizione a R.G., civile e penale, di tutti gli atti ricevuti, all'iscrizione al prot. della corrispondenza, alla pubblicazione e notifica degli atti civili e penali, alla predisposizioni degli atti da evadere a cura della S.V., alle udienze civili e penali, nonché degli adempimenti antecedenti e conseguenti.

Il materiale ivi presente è carente e poco funzionale, rispetto alla necessaria dotazione degli Uffici Giudiziari, come da nota dettagliata che si riserva di produrre appena possibile. Il personale è insufficiente, malgrado lo zelo.

In merito ai locali espone quanto segue. I locali adibiti ad uffici sono pressoché adeguati, mentre l'aula di udienza è inadeguata rispetto all'utenza. Il personale dispone di un solo mazzo di chiavi, né è dato capire chi posseda o abbia posseduto, altre chiavi. L'accessibilità ai locali è limitata, anche sotto il profilo della sicurezza.

Il locale archivio è utilizzato come deposito di materiale comunale.

Inoltre, lo stesso comunica con il locale adibito a Comando di Polizia Municipale, situato al piano inferiore, mediante una scala, alla cui sommità vi è un cancelletto apribile, mentre alla base vi è un portone blindato, le cui chiavi sono in dotazione, presumibilmente, del suddetto Comando. Sono assenti le uscite di sicurezza. Il tutto con conseguenze immaginabili ai fini della privacy e della sicurezza.

Infine, l'Ufficio non è dotato di rete informatica, come tutti gli altri uffici giudiziari, con problemi e disservizi nella tenuta dei registri, della corrispondenza, delle comunicazioni in materia civile e penale, nell'espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali.

Pertanto, sarebbe opportuno che la S.V. voglia, comunicare al Sindaco le anomalie strumentali e strutturali presenti, al fine di porvi rimedio. Voglia, inoltre, sollecitare la sostituzione, previa autorizzazione, del personale assente per malattia. Voglia, infine disporre l'adeguamento dell'Ufficio e la dovuta pubblicità all'utenza, specie data l'imminenza del periodo di ferie.

Montalto Uffugo, 30.06.2015

Il Cancelliere F.F.
Dott.ssa Marialucrezia Belsito

MONALTO UFFUGO





Prot. N. 21 Allegati

62100-Macerata, 19.6. 1976

DISTRETTO MILITARE MACERATA
UFFICIO RECLUTAMENTO E MATRICOLA
Sezione Reclutamento

Al Cap.le PINTO Francesco Antonio

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

S E D E

OGGETTO: Attestazione.-

Trattare per ogni lettera un solo argomento ed indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio cui si risponde.
Indirizzo telegrafico: ; c/c postale n.

Il sottoscritto Tenente Colonnello Renzo TAUS, Capo Ufficio Reclutamento e Matricola e responsabile della sicurezza interna del Distretto Militare di Macerata, attesta che il cap.le PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS), il 1° maggio 1949, ha prestato servizio militare di leva presso questo Distretto alle sue dirette dipendenze.-

Attesta, inoltre, che al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere.-

(IL CAPO UFFICIO RECL. E MATR.
Ten. Col. Renzo Taus)
[Signature]

[Handwritten signature]

Roma 18/05/2007
Protocollo P12144/2007

ALLEGATO (7)



*Consiglio Superiore della Magistratura
Comitato di Presidenza*

Codice P.A. 07804502292		
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA		
N. 883	Data 18/5/07	
UOR	CC	RUO
Presidenza	Macrotivoli	Azienda
Sezione	Sottosezione	
lit		

*V. No: Ricomuni
Corte, 22/5/07
Giudice
COPERTI
TRIBUNALE
PRESIDENTE P.*

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mo sig. Presidente
di Corte di Appello di
CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente
del Tribunale di
COSENZA

OGGETTO: Pratica num. 377/GP/2007
Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO -
circondario di COSENZA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un terzo mandato di quattro anni, ai sensi dell'art. 7
della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Comunico, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della
Magistratura, nella seduta del 16 maggio 2007, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del
verbale:

OMISSIS

Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico avanzata dal dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO - circondario di COSENZA, nominato a seguito della procedura concorsuale di cui al D.M. 10 settembre 1996, già confermato per il secondo mandato quadriennale con delibera consiliare del 5 giugno 2003 e reimmesso nel possesso delle funzioni in data 2 luglio 2003;
- vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace, nonché il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, concernente "Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace";
- vista la circolare di questo Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni;
- letto il parere del Presidente del Tribunale;

UFFICIO GIUDICE DI PACE
MONTALTO UFFUGO
23 MAG 2007
PREV. PINTO
206510R

*Per presa visione
Montalto Uffugo 23-05-2007
Il giudice di pace coordinatore
Dott. Francesco Antonio Pinto*

Roma 13/05/2007
Protocollo P 12144/2007

- visto il giudizio di idoneità espresso in data 22 novembre 2006 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro, integrato ai sensi degli artt. 7, comma 2-bis, e 10-quater della legge n. 374/91 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 198/2000;

- valutati sussistenti il possesso da parte del giudice di pace istante dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 5 e 7, comma 2-bis, della citata legge n. 374/91 e successive modificazioni; l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché di altre cause e di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dall'istante e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; l'idoneità dell'istante ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzie di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta dal medesimo, come desunta dalla valutazione dei provvedimenti giurisdizionali allegati alla domanda di conferma;

delibera

di confermare, per un terzo mandato di quattro anni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, nell'incarico di giudice di pace per la sede di MONTALTO UFFUGO - circondario di COSENZA, il seguente aspirante:

- 1 - PINTO Francesco Antonio

OMISSIS

F.to IL PRESIDENTE
(Nicola MANCINO)

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA
(Angelo CAPUTO)"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)